

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 1 ottobre 2019

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 12 /2019

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

POSSIBILE ATTIVARE ONLINE IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Comunicato Agenzia Entrate dell'1 luglio 2019

Come previsto dal **Provvedimento del 30 aprile 2018** e successive modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA ed ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. L'adesione a tale servizio può essere fatta:

- direttamente dal contribuente;
- attraverso un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/98) appositamente delegato al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Con **Comunicato stampa 1° luglio 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è **online**, sul portale Fatture e corrispettivi, la **funzionalità che consente**, sia agli operatori IVA che ai consumatori finali, **di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche** reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. I **consumatori finali** possono effettuare l'adesione all'interno della propria area riservata, dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata.

I soggetti sopracitati **possono aderire al servizio entro il 31 ottobre 2019**; l'adesione permette di **consultare ed acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute** (attraverso il SdI) all'interno di un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI**, e saranno **cancellati entro i 60 giorni** successivi al termine del periodo di consultazione.

Qualora il servizio non venga attivato **entro il 31/10/2109**, le **fatture elettroniche non saranno più visualizzabili** e l'Agenzia delle Entrate provvederà a eliminare i rispettivi file xml, attenendosi alle direttive del Garante della Privacy. In tal caso, infatti, **l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l'intero file della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa al destinatario**; dopo l'avvenuto recapito **cancella i dati non fiscali**, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell'operazione dei file delle fatture elettroniche, **memorizzando esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti**.

È possibile scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento. In tal caso, se l'adesione avviene dopo il 31 ottobre 2019, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione.

N.B. Lo Studio provvederà ad attivare il servizio in oggetto ai clienti che hanno già delegato lo stesso alla consultazione e all'acquisizione delle fatture elettroniche.

I clienti che non hanno dato delega allo Studio (ad esempio perché utilizzano un proprio gestionale per la fattura elettronica) potranno rivolgersi allo Studio medesimo al fine di procedere con la relativa delega e attivazione.

INNALZATO IL LIMITE DI IMPORTO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

Decreto Mef del 24 maggio 2019

È stato **pubblicato** sulla **Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120**, il **Decreto 10 maggio 2019**, con il quale il **MEF** ha **innalzato da euro 100 ad euro 400 il limite per l'emissione delle c.d. "fatture semplificate"**, di cui all'art. 21-bis, D.P.R. n. 633/1972, nelle quali devono essere indicati solo alcuni elementi informativi.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Si evidenzia che il citato Decreto non fa venir meno:

- la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le note di variazione relative a precedenti documenti, di cui all'art. 26, D.P.R. n. 633/1972
e
- il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per il difetto del requisito della territorialità.

CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circolare Agenzia Entrate del 17 giugno 2019, n. 14/E

Con **Circolare 17 giugno 2019, n. 14**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi in tema di fatturazione elettronica.

Con tale documento l'Agenzia, rispondendo a numerosi dubbi e quesiti, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli **ambiti di applicazione dell'e-fattura**, alle sue **modalità di emissione e registrazione**, ai criteri di **compilazione delle autofatture**, alle **sanzioni** e alle altre novità normative sull'IVA che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Tra i temi affrontati nella Circolare rientrano:

- **esterometro**: viene precisato che tale adempimento è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica, risultando così esclusi minimi e forfetari;
- **fattura extra SdI anche per spese "miste"**: ribadendo che per l'anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall'invio dei relativi dati al Sistema TS, viene precisato che l'esonero vale anche per le fatture "miste";
- **data di emissione e data di effettuazione operazione**: la data fattura (data indicata nel file .xml) corrisponde a quella di effettuazione dell'operazione, mentre la data di trasmissione sarà certificata da SdI;
- **imposta di bollo**: ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI, correttamente elaborate e non quelle scartate, cioè quelle per le quali SdI ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

LE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DEVONO RIPORTARE I NOMINATIVI DEI PAZIENTI

Risposta Agenzia Entrate del 24 luglio 2019, n. 307

Con **Risposta 24 luglio 2019, n. 307**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti in materia di fatturazione elettronica nell'ambito di prestazioni sanitarie**.

In particolare l'Agenzia ha precisato che la **fattura elettronica emessa da una società che opera nel campo sanitario nei confronti di società** (nel caso di specie compagnie assicurative) **non deve riportare i nominativi dei pazienti** per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie, nel rispetto e nella tutela dei dati personali ai fini privacy.

Eventualmente, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali delle compagnie assicurative, le parti possono comunque **adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni**, nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando **codifiche di varia natura** (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).

ESONERO DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER LE VENDITE ON LINE

Risposta Agenzia Entrate del 19 giugno 2019, n. 198

Con **Risposta 19 giugno 2019, n. 198**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi per le c.d. **"vendite on line"**.

L'Agenzia ha precisato che **se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto** (in quanto la transazione commerciale avviene on line) la stessa è **assimilabile alle vendite per corrispondenza**, pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettera oo), D.P.R. n. 696/1996, che **esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione**, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Ne consegue che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico non sono soggetti all'obbligo di invio telematico mentre devono essere annotati nel registro dei corrispettivi, o nel registro delle fatture emesse qualora venga richiesta dal cliente la fattura.

CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI COMMERCIALI, NUOVI CHIARIMENTI

Risoluzione A.E. del 17 maggio 2019, n. 50/E

Con **Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **possono accedere al regime della cedolare secca** anche le **locazioni di immobili di categoria catastale C/1** stipulate con **conduttori**, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono **attività commerciale**.

Diversamente, in caso di locazione di **immobili abitativi** restano **esclusi dalla tassazione sostitutiva** i contratti conclusi con **conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni**.

Risposta Agenzia Entrate del 30 agosto 2019, n. 364

Con **Risposta ad Interpello n. 364, datata 30 agosto 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della cedolare secca alle locazioni commerciali, il **subentro di un nuovo soggetto in un contratto già in essere non è assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione**.

Nel caso di specie, un contribuente concedeva in locazione (contratto di sei anni con decorrenza da aprile 2014 e scadenza a marzo 2020) un immobile di categoria catastale C/1 ad una società in accomandita semplice; a gennaio 2019 la s.a.s. concedeva in **affitto l'azienda** ad una s.r.l., con conseguente subentro di tale ultimo soggetto nel contratto di locazione già in essere.

In merito, secondo l'Agenzia delle Entrate, **il contribuente non può usufruire del regime della cedolare secca**, in quanto il relativo contratto risulta attualmente in corso e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.

REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Risoluzione A.E. del 6 giugno 2019, n. 56/E

Con **Risoluzione 6 giugno 2019, n. 56** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'**applicazione del regime transitorio di tassazione degli utili** relativi a **partecipazioni qualificate** percepiti da **persone fisiche non imprenditori**, previsto dall'articolo 1, comma 1006, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con riferimento **alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2017**.

In particolare l'Amministrazione finanziaria precisa che il **regime transitorio di tassazione degli utili** (ovvero partecipazione degli utili alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 40% o 49,72% anziché assoggettamento degli stessi alla ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 26%) si applica alle **delibere adottate entro dicembre 2017, anche se le somme sono state distribuite ai soci nel 2018**.

DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL REGIME FISCALE RISERVATO AI PENSIONATI CHE SI TRASFERISCONO NEL SUD ITALIA

Provvedimento Agenzia Entrate del 31 maggio 2019

Con **Provvedimento 31 maggio 2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in merito al **regime di imposta sostitutiva**, introdotto dalla Legge n. 145/2018, riservato ai **contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale** in uno dei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

In particolare, l'Agenzia ha definito:

- le modalità di esercizio e revoca dell'opzione;
- le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva;
- la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Decreto Mef del 7 maggio 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2019, n. 156, il **Decreto MEF 7 maggio 2019** contenente le misure attuative degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES, che effettuano **investimenti agevolati in start-up innovative o PMI innovative**, ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

In particolare:

- i **soggetti IRPEF** possono **detrarre il 30% dei conferimenti** rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta;
- i **soggetti IRES** possono **dedurre il 30% dei conferimenti** rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Se la detrazione è superiore all'imposta lorda (o la deduzione è superiore al reddito complessivo) l'eccedenza può essere riportata nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

ALIQUOTA IVA AL 4% PER LE OPERE DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta Agenzia Entrate del 24 luglio 2019, n. 18

Con **Risposta a istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla **corretta aliquota IVA** da applicare ad **operazioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche** in edifici già esistenti; in particolare si fa riferimento:

- all'installazione di ascensori e
- ad interventi di modifica degli impianti per migliorare l'accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote.

L'Agenzia ha chiarito che entrambe le opere, pur rientrando nella manutenzione straordinaria, non sono soggette all'aliquota IVA del 10%, bensì all'**aliquota agevolata del 4%** ai sensi del numero 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in virtù della **particolare finalità** per la quale vengono realizzate.

DEPOSITI FISCALI E REGIME IVA PER BENZINA E GASOLIO

Circolare Agenzia Entrate del 7 agosto 2019, n. 18/E

Con **Circolare 7 agosto 2019, n. 18**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti** in merito alla **disciplina dei depositi fiscali e del regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti di carburanti o combustibili**, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da n. 937 a n. 943) al fine di contrastare l'evasione IVA.

In premessa l'Agenzia ha evidenziato che il **deposito fiscale**, disciplinato dal TUA (Testo Unico Accise) in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, **consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa**, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale al consumo.

Nel documento vengono inoltre approfonditi i seguenti aspetti:

- l'**ambito oggettivo**, individuando le operazioni che rientrano nel nuovo regime ed il regime sospensivo dell'IVA;
- la **determinazione della base imponibile**;
- l'**ambito soggettivo** e le **esclusioni**;
- le **modalità di pagamento dell'IVA** (all'atto dell'immissione in consumo dal deposito fiscale ovvero dell'estrazione dal deposito di destinatario registrato);
- i **criteri di affidabilità**;
- le modalità di **prestazione della garanzia e verifica del gestore dei depositi**.

Infine l'Agenzia precisa che non sono irrogate sanzioni per violazioni commesse anteriormente alla data della circolare in commento, in presenza di obiettive condizioni di incertezza (art. 10, comma 3, c.d. Statuto del contribuente), sempre che l'imposta sia stata assolta.

ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE: AVVIATA LA FASE DI SPERIMENTAZIONE

Provvedimento Agenzia Entrate dell'8 agosto 2019

Con **Provvedimento 8 agosto 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attuazione dell'art. 11, comma 4, D.L. n. 201/2011, avviando la **sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali**.

Il controllo delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti in Anagrafe tributaria, permetterà di **riscontrare eventuali incoerenze tra le disponibilità finanziarie risultanti da quanto comunicato all'Archivio e i ricavi/volume d'affari** (oltre l'IVA) dichiarati per gli anni 2016/2017.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Coloro che verranno individuati con questa procedura potranno essere oggetto di controllo.

PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE: PRONTI GLI INDIRIZZI OPERATIVI

Circolare Agenzia Entrate dell'8 agosto 2019, n. 19/E

Con **Circolare 8 agosto 2019, n. 19**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **istruzioni per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione, consulenza, contenzioso e tutela del credito erariale**, con la semplificazione degli adempimenti fiscali tra le priorità.

Sono previsti controlli mirati in relazione alle seguenti tipologie di contribuenti:

- **grandi contribuenti**, con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro;
- **piccole e medie imprese**, monitorate dalle strutture regionali competenti;
- **persone fisiche, autonomi ed enti non commerciali**.

Saranno utilizzate **banche dati contro le frodi e gli illeciti fiscali internazionali**, con la collaborazione tra il Settore contrasto illeciti della Direzione centrale e le Direzioni regionali e provinciali.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl